

Reclamo n. 407/2016/RADIO del 2 marzo 2016

Violazioni lamentate:

- **Presunta violazione del principio di oggettività (art. 4 cpv. 2 LRTV)**

Trasmissione oggetto del reclamo:

RSI, Rete Uno, “Radiogiornale” del 2 marzo 2016.

Riassunto della fattispecie

Il 2 marzo 2016 A. inoltrava reclamo al Mediatore RSI contro un servizio relativo all'aumento dei casi di suicidio assistito in Svizzera, andato in onda durante il “Radiogiornale” del 2 marzo 2016. Secondo il reclamante l'informazione sarebbe stata unilaterale in quanto, dopo aver dato la notizia, veniva trasmessa un'intervista al Signor X. che si sarebbe espresso contro la pratica del suicidio assistito. Il reclamante sosteneva inoltre che il compito di spiegare perché i casi di suicidio assistito fossero in aumento non poteva essere lasciato esclusivamente a chi è contrario a tale pratica. A mente del reclamante anche la voce dei favorevoli avrebbe dovuto avere una parte nel servizio, oppure la notizia non avrebbe dovuto essere commentata. In sede di osservazioni la RSI rilevava che, nel servizio oggetto del reclamo, era stata data la parola ad un rappresentante dei contrari alla pratica del suicidio assistito e che le domande erano state poste in modo critico. La RSI riteneva inoltre corretta la scelta dell'intervistato, perché si tratta di un operatore sociale che si occupa da anni di suicidio assistito. Con replica del 4 aprile 2016 il reclamante contestava le tesi della RSI e confermava il proprio reclamo. La procedura veniva pertanto evasa con un Rapporto conclusivo del Mediatore sull'esito del reclamo ai sensi dell'art. 93 cpv. 3 della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV). Con il menzionato Rapporto il Mediatore stabiliva che il servizio oggetto del reclamo adempiva ai requisiti posti dalla LRTV e dalla giurisprudenza. In particolare egli riteneva il reclamo non giustificato perché la notizia dell'aumento dei casi di suicidio assistito è stata presentata in modo oggettivo nella parte introduttiva dell'intervista e perché la qualifica dell'interlocutore con cui è stata commentata la notizia è stata data in maniera chiara, evidenziando in particolare il suo legame con l'associazione Z. Secondo il Mediatore la LRTV non è inoltre stata violata in quanto le domande poste dall'intervistatore hanno messo in evidenza i punti critici delle affermazioni dell'intervistato.

Osservazioni

La presente procedura è molto interessante perché, nel proprio Rapporto conclusivo, il Mediatore - dopo aver indicato che il fatto di proporre quale unico commento all'aumento di casi di suicidio assistito il punto di vista di un rappresentante di un'associazione chiaramente contraria a tale pratica a suo parere non viola il principio di oggettività della LRTV e rientra nella libera scelta dell'emittente - ha rilevato tuttavia che quando si approfondisce un argomento che notoriamente divide l'opinione pubblica, sarebbe opportuno proporre un commento più differenziato, ad esempio di uno studioso in materia o di una terza parte invece di limitarsi a dar voce ad una sola parte. Nel proprio Rapporto conclusivo il Mediatore ha anche rilevato che ai giornalisti è permesso esprimere opinioni personali a condizione che siano chiaramente riconoscibili come tali e distinti dai fatti della notizia.